



COMUNE DI ZOGNO

(Provincia di Bergamo)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 12 del 20 maggio 2015

Settore Gestione del Territorio – Ufficio Tecnico



CAP. 1 - Definizione e caratteristiche dei mezzi pubblicitari

- Art. 1 - Generalità: ambito di applicazione, contenuti e finalità**
- Art. 2 - Quadro normativo e di riferimento**
- Art. 3 - Suddivisione del territorio comunale in zone omogenee**
- Art. 4 - Definizioni**
- Art. 5 - Durata periodo esposizione mezzi pubblicitari**
- Art. 6 - Caratteristiche generali dei mezzi pubblicitari**
- Art. 7 - Priorità degli impianti sulle strade**
- Art. 8 - Ubicazione dei mezzi pubblicitari**
- Art. 9 - Divieti**
- Art. 10 - Insegne d'esercizio: disciplina**
- Art. 11 - Insegne d'esercizio: tende parasole delle attività economiche**
- Art. 12 - Cartelli: disciplina dei mezzi pubblicitari**
- Art. 13 - Preinsegne: disciplina dei mezzi pubblicitari**
- Art. 14 - Striscioni, locandine e stendardi: disciplina dei mezzi pubblicitari**
- Art. 15 - Segni orizzontali reclamistici: disciplina dei mezzi pubblicitari**
- Art. 16 - Impianti pubblicitari di servizio: disciplina dei mezzi pubblicitari**
- Art. 17 - Impianti di pubblicità o propaganda o informativo: disciplina dei mezzi pubblicitari**
- Art. 18 - Mezzi pubblicitari a specifica regolamentazione**
- Art. 19 - Mezzi pubblicitari luminosi**

CAP. 2 – Piano delle Affissioni

- Art. 20 - Piano delle Affissioni**

CAP. 3 – Procedimento e provvedimenti amministrativi

- Art. 21 – Procedure autorizzative**
- Art. 22 – Domanda di autorizzazione**
- Art. 23 – Caratteristiche del provvedimento autorizzativo**
- Art. 24 – Obblighi del titolare dell'autorizzazione**
- Art. 25 – Decadenza o revoca dell'autorizzazione/comunicazione**
- Art. 26 – Vigilanza e procedimento sanzionatorio**
- Art. 27 – Norme transitorie e finali**

CAP. 1 - Definizione e caratteristiche dei mezzi pubblicitari

Art. 1 - Generalità: ambito di applicazione, contenuti e finalità

1. Le norme del presente regolamento disciplinano l'installazione dei mezzi pubblicitari, come di seguito definiti, determinandone la tipologia e la distribuzione sul territorio comunale, nel rispetto delle norme di sicurezza della circolazione stradale e temperando esigenze di carattere economico, di tutela del paesaggio extraurbano, di salvaguardia del decoro e della qualità estetica e funzionale dell'ambiente urbano, di tutela ambientale e paesaggistica, di valorizzazione di elementi di pregio storico-architettonico-paesaggistico, di contenimento dell'inquinamento visivo, di equilibrio della localizzazione degli impianti, e al rispetto delle previsioni urbanistiche e del diritto di iniziativa economica privata.
2. La collocazione di tutti i mezzi pubblicitari è comunque subordinata ad autorizzazione amministrativa rilasciata dal Comune di Zogno ai sensi del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. e del relativo regolamento attuativo, in conformità alla disciplina del presente Regolamento.

Art. 2 - Quadro normativo e di riferimento

Le norme di maggior dettaglio contenute nel presente titolo hanno come riferimento la normativa nazionale e locale vigente, in particolare:

- D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i.;
- D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada" e s.m.i.;
- D.lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e s.m.i.;
- D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.;
- Dalle altre norme che stabiliscono modalità, limitazioni e divieti per l'effettuazione di forme di pubblicità esterna.

Art. 3 - Suddivisione del territorio comunale in zone omogenee

Il territorio comunale, ai fini della disciplina dell'installazione dei mezzi pubblicitari, viene suddiviso, in funzione delle caratteristiche di destinazione d'uso ed ambientali dell'area, nelle seguenti zone omogenee;

Zona 1 - aree di particolare attenzione: corrisponde ai nuclei di antica formazione "centri e nuclei storici", "zone di recupero" e "edifici soggetti a conservazione" come individuati nel Piano di Governo del Territorio, questi ultimi anche se esterni ai centri storici e zone di recupero, aree ricomprese nel Piano Particolareggiato di Miragolo S. Marco e Miragolo S. Salvatore;

Zona 2 - aree a prevalente destinazione residenziale, interne al centro abitato;

Zona 3 - aree a prevalente destinazione non residenziale interne al centro abitato;

Zona 4 - esterne al centro abitato: territorio comunale esterno alla delimitazione del centro abitato ed esterno alla zona 1 fino al confine comunale.

Art. 4 - Definizioni

1. Si definisce "**insegna di esercizio**" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
2. Si definisce "**sorgente luminosa**" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.
3. Si definisce "**cartello**" un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
4. Si definisce "**preinsegna**" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, ne' per luce propria, ne' per luce indiretta.
5. Si definisce "**segnale turistico e di territorio**" il cartello della segnaletica stradale contenente indicazioni turistiche, industriali-artigianali-commerciali, alberghiere, territoriali e di luoghi di interesse pubblico conformi alle prescrizioni di cui agli artt. 78.2 e 134 nonché alle figure da II.100 a II.231 del CdS Reg e s.m.i.; tale segnale non costituisce mezzo pubblicitario bensì segnale stradale verticale, la cui definizione viene riportata al presente articolo per distinguerla dalla preinsegna di cui al punto precedente.
6. Si definisce "**striscione, locandina e stendardo**" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.
7. Si definisce "**segno orizzontale reclamistico**" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
8. Si definisce "**impianto pubblicitario di servizio**" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano

e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

9. Si definisce "**impianto di pubblicità o propaganda o informativo**" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, ne' come insegna di esercizio, ne' come preinsegna, ne' come cartello, ne' come striscione, locandina o stendardo, ne' come segno orizzontale reclamistico, ne' come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
10. Nei successivi articoli le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda sono indicati per brevità, con il termine "altri mezzi pubblicitari".
11. Si definisce "**pubblicità fonica o sonora**" la diffusione attraverso onde sonore di messaggi pubblicitari o propagandistici effettuata a viva voce o mediante attrezzature tecniche di amplificazione o diffusione.
12. Si definiscono "**affissioni**" tutti gli impianti pubblicitari appositamente autorizzati, sia collocati su suolo pubblico sia su suolo privato, utilizzati da parte del Comune o Concessionario secondo la specifica disciplina contenuta nel Regolamento Comunale vigente in materia di diritto sulle pubbliche affissioni.

Art. 5 - Durata periodo esposizione mezzi pubblicitari

Ai fini del presente regolamento i mezzi pubblicitari sono classificati in funzione della durata del periodo di esposizione, come segue:

- "a carattere permanente" qualora la collocazione abbia una durata superiore a 90 giorni consecutivi dal rilascio del provvedimento autorizzativo. In tale caso l'autorizzazione per i cartelli ed i mezzi pubblicitari ha validità di tre anni ed è rinnovabile.
- "a carattere temporaneo", qualora la collocazione abbia una durata uguale o inferiore a 90 giorni consecutivi, e sono ammessi solo ed unicamente per il periodo di svolgimento della manifestazione o dell'evento a cui si riferiscono, oltre che alla settimana precedente ed alle 24 ore successive all'evento stesso.

Art. 6 - Caratteristiche generali dei mezzi pubblicitari

1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari, devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici, ad esclusione dei segni orizzontali reclamistici.
2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi. Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e

posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro del provvedimento autorizzativo.

3. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari hanno sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza ed in prossimità delle intersezioni. Non dovranno utilizzare e/o interferire con impianti semaforici, di illuminazione pubblica, alberi o altri supporti (se non appositamente autorizzati), oppure rendere difficile la circolazione di persone anche invalide e velocipedi. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, il cui uso deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi depositati e non può comunque superare 1/5 dell'intera superficie del mezzo pubblicitario.
4. I cartelli e le insegne di esercizio, e tutti i mezzi pubblicitari in genere, devono sempre avere sagoma e superficie contenute e/o proporzionali alle caratteristiche architettoniche dell'edificio e dei luoghi e non devono coprire o interferire con altri elementi architettonici di facciata, anche nei sottoportici.
5. Fuori dai centri abitati i cartelli, le insegne d'esercizio e gli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, il bordo inferiore deve essere in ogni suo punto ad una quota non inferiore a m. 1,5 rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente.

Art. 7 - Priorità degli impianti sulle strade

In ordine alla collocazione dei mezzi pubblicitari e nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento, viene data precedenza ai segnali stradali (di pericolo, prescrizione e indicazione) rispetto ai mezzi pubblicitari. Per quest'ultimi viene data preferenza a quelli di carattere socio-culturale e di informazione pubblica.

Art. 8 - Ubicazione dei mezzi pubblicitari

1. Lungo o in prossimità delle strade possono essere collocati mezzi pubblicitari nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento.
2. DISTANZA MINIMA LATERALE. La distanza minima laterale, da osservare entro e fuori il centro abitato, dal limite della carreggiata al punto più vicino del cartello, è fissata in 3,00 m., fatte salve maggiori distanze introdotte dal C.d.S. e s.m.i.
3. DISTANZE LONGITUDINALI. Tali distanze sono misurate nel senso delle singole direttrici di marcia lungo le strade da cui sono visibili. Tutti i mezzi pubblicitari, ad esclusione dei casi specifici di cui all'art. 51, commi dal 5 al 13 del Reg. C.d.S. e s.m.i. e nel rispetto di quanto previsto dal presente titolo, devono essere collocati a distanza maggiore di (m):

	zone di cui all'art. 3 del presente regolamento ->	Zona 1	Zona 2	Zona 3	Zona 4
	tra un mezzo pubblicitario e l'altro	30	100	100	150
prima	dei segnali stradali di pericolo e prescrizione, semafori	65	150	150	250
dopo	I segnali stradali di pericolo e prescrizione, semafori	30	100	100	150
prima	delle intersezioni o svincoli	65	250	250	250
dopo	le intersezioni o svincoli	30	150	150	150

4. PUNTI VIETATI. I mezzi pubblicitari sono vietati nei seguenti punti:
- sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
 - in corrispondenza delle intersezioni;
 - lungo le curve (come definite dall'art. 3 comma 1 punto 20 del C.d.S. e s.m.i.) e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
 - sulle scarpate laterali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
 - in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
 - sui ponti e sottoponti non ferroviari;
 - sui cavalcavia stradali e loro rampe;
 - sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi di protezione e segnalamento.

Art. 9 - Divieti

- Nell'intero territorio comunale e vietata la posa di mezzi pubblicitari:
 - che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso detti impianti non devono costituire ostacolo o impedimento alla circolazione delle persone invalide;
 - sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate;
 - rifrangenti o uniti a cartelli toponomastici;
 - che abbiano un contenuto, significato o fine in contrasto con le norme di comportamento previste dal C.d.S. e s.m.i.;
 - uniti a cartelli stradali di qualsiasi tipo, ad eccezione dei segnali turistici e di territorio contenenti indicazioni territoriali e di luogo di interesse pubblico;
 - in aree vincolate ai sensi del DLgs 42/2004 e s.m.i. o che impediscono coni di vista paesistico-ambientali, se non previa autorizzazione dell'amministrazione competente alla tutela del vincolo che provvede su parere vincolante del Soprintendente;
 - a vetrofania cieca se alterano il valore minimo consentito dei rapporti aeroilluminanti (r.a.i.) previsti dal Titolo III del R.L.I., se non previa dimostrazione

- delle soluzioni adottate per il soddisfacimento dei requisiti di condizionamento dei locali ai sensi dell'art. 3.4.47/48 del R.L.I.;
- h. sui parapetti dei balconi e sui tetti degli edifici;
 - i. a mezzo di fioriere, panchine, cestini, ad eccezione dei mezzi pubblicitari comunali;
 - j. sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali, ad eccezione dei mezzi pubblicitari comunali;
 - k. che utilizzino lo stemma del Comune di Zogno in assenza di specifica autorizzazione, ad esclusione degli impianti destinati all'affissione pubblica;
 - l. da installare su manufatti stradali e cabine di reti tecnologiche;
 - m. effettuati mediante l'attività di volantinaggio in spazi pubblici, se non previo ottenimento di apposita autorizzazione all'ufficio competente;
 - n. su cavalletti, fatto salvo l'utilizzo per pubblicizzare manifestazioni culturali, sportive, ricreative, religiose, politiche, spettacoli viaggianti, sagre, associazioni sportive, ricreative o di volontariato unicamente per il periodo di svolgimento della manifestazione, oltrechè alla settimana precedente e alle ventiquattro ore successive alla stessa e ad eccezione di quanto previsto all'art. 14.

Art. 10 - Insegne d'esercizio: disciplina

1. Nell'intero territorio comunale, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e dell'art. 51 – comma 5 – del Reg. C.d.S. e s.m.i., sono consentite insegne di esercizio secondo le seguenti tipologie:
 - a. aderenti al fabbricato e di tipo ornamentale da inserire, senza sporto, in luce di vetrina ovvero a coronamento della stessa, con dimensioni massime in altezza di cm. 50 e superfici di mq. 2,00 per ogni vetrina. Le insegne a coronamento della vetrina degli edifici della zona 1, dovranno essere realizzate con pannelli di tipo decorativo in metallo verniciato di spessore non superiore a cm. 2, ovvero dipinte direttamente sull'intonaco di facciata; tali insegne dovranno ottenere apposito parere favorevole da parte della Commissione per il Paesaggio. In tutte le zone le insegne a coronamento della vetrina, qualora luminose, dovranno essere del tipo non auto-illuminante e con illuminazione dall'alto verso il basso e sporgenza dell'impianto di illuminazione non superiore a cm. 40. Fatto salvo quanto specificato all'art. 9.1.g, all'interno delle vetrine sono consentite vetrofanie, intese come mezzi pubblicitari installati, in genere, mediante applicazione di pellicole adesive su superfici vetrate per le quali risultano applicabili le disposizioni particolari di cui all'art. 18 – comma 2 - del presente regolamento;
 - b. aderenti alla facciata del fabbricato, limitatamente a edifici prevalentemente non residenziali, in alternativa alla tipologia di cui alla lettera "a" e "c" del presente comma, non devono superare la superficie di 6 mq. ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli che possono raggiungere la superficie di 20 mq.; qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a 100 mq. è possibile incrementare la superfici dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100 mq., fino al limite di 50 mq.
 - c. non aderenti al fabbricato, ma posizionate a sbalzo sulla facciata o sulle aree di pertinenza, con superficie massima per ogni attività: mq 0,45 per la zona 1 e mq

1,00 per le zone 2 e 3 e del tipo non auto-illuminanti (ad eccezione per le attività di servizio pubblico). Nel caso di insegna a sbalzo su aree pubbliche protette, non carrabili (con presenza di marciapiede rialzato o delimitato), la sporgenza massima consentita è di cm 50 e con altezza libera da terra superiore a m 3,00. Negli altri casi l'insegna a sbalzo può avere una sporgenza massima di m 1,00 e con altezza libera da terra superiore a m 5,10;

d. altre tipologie di insegne di esercizio di tipo permanente (colonne, stendardi e bandiere, ecc.) secondo modelli, dimensioni, tipologie, colori da sottoporre a preventiva ed esclusiva approvazione da parte dell'ufficio tecnico.

2. UBICAZIONE DELLE INSEGNE D'ESERCIZIO. Per le insegne d'esercizio di cui al comma 1 lettere "a" e "b" del presente articolo, fermo restando le prescrizioni di cui all'art. 6 non si applicano le limitazioni di cui all'art. 8.

Art. 11 - Insegne d'esercizio: tende parasole delle attività economiche

Nell'intero territorio comunale sono consentite insegne d'esercizio delle attività commerciali/terziarie da applicare sulle tende parasole di cui al Regolamento Edilizio vigente e con le seguenti caratteristiche: potranno riportare sul bordo (veletta) inferiore la dicitura dell'attività alla quale si riferiscono ed eventualmente altri marchi legati all'attività.

Art. 12 - Cartelli: disciplina dei mezzi pubblicitari

1. Tutti i cartelli, nel rispetto di quanto previsto dalle norme del presente regolamento, dell'art. 51 – comma 6 – del Reg. C.d.S. e s.m.i., dovranno essere uniformati nei sostegni, di forma rettangolare e avere una dimensione massima 2,00x1,50 m.

2. PUBBLICITA' NEI CANTIERI EDILI. E' ammessa l'installazione di cartelli pubblicitari sulle strutture temporanee dei cantieri edili (quali ponteggi, recinzioni o altre strutture nell'ambito del cantiere edile) nella misura di mq. 20,00 incrementabile nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100 mq. fino al limite di 50 mq.. Tale limite non si applica nel caso in cui venga riprodotto il disegno della facciata oggetto dei lavori. L'autorizzazione all'esposizione di messaggi pubblicitari su tali strutture avrà durata non superiore a quella prevista per il termine dei lavori indicati nel titolo edilizio autorizzativo degli stessi.

Art. 13 - Preinsegne: disciplina dei mezzi pubblicitari

Sul territorio comunale di Zogno non è consentita la posa di preinsegne.

Art. 14 - Striscioni, locandine e stendardi: disciplina dei mezzi pubblicitari

1. L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi, quali mezzi pubblicitari a carattere temporaneo, è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di

manifestazioni e spettacoli a carattere sportivo-culturale da tenersi nel territorio comunale, limitatamente al periodo compreso tra le due settimane antecedenti e alle ventiquattro ore successive allo svolgimento dell'evento a cui si riferisce.

L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi, quali mezzi pubblicitari a carattere temporaneo, per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli a carattere sportivo-culturale da tenersi fuori dal territorio comunale è ammessa esclusivamente fuori dal centro abitato.

2. L'ubicazione dei mezzi pubblicitari del presente articolo deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni di ubicazione di cui all'art. 51 commi 2, 3 e 4 del Reg. C.d.S. e s.m.i., ad eccezione delle distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari che si riducono rispettivamente a m. 50 e m. 12,50.
3. Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli stendardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia all'interno che all'esterno del centro abitato, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a m 5,10 rispetto al piano della carreggiata.
4. Ulteriori forme pubblicitarie di tipo estemporaneo propagandistiche dell'attività di un esercizio terziario-commerciale e produttivo, quali esposizione di locandine, cavalletti e installazioni varie per offerte promozionali, ecc, dovranno essere sottoposte a preventiva approvazione da parte dell'ufficio tecnico qualora previste su suolo pubblico o di uso pubblico (escludendo comunque la possibilità di installazione anche temporanea di striscioni). Qualora previste in area privata di pertinenza dell'attività, sono sempre ammesse.
La collocazione di striscioni pubblicitari di tipo estemporaneo propagandistici dell'attività di un esercizio terziario-commerciale e produttivo è consentita per un periodo non superiore a 3 mesi all'anno solare solo su suolo privato, previa comunicazione.
5. La superficie massima degli striscioni non potrà superare i 6 mq.

Art. 15 - Segni orizzontali reclamistici: disciplina dei mezzi pubblicitari

Sul territorio comunale di Zogno non è consentita la posa di segni orizzontali reclamistici.

Art. 16 - Impianti pubblicitari di servizio: disciplina dei mezzi pubblicitari

1. Per gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline, pensiline di fermata autobus, da transenne parapedonali, orologi, recanti uno spazio pubblicitario con superficie inferiore a mq 3,00, non si applicano, fuori dal centro abitato, le distanze stabilite dall'art. 51 – comma 2 – del Reg. C.d.S. e s.m.i., mentre all'interno del centro abitato, si applica quanto previsto dal presente articolo.
2. In caso di interventi finalizzati alla realizzazione di opere o attività di recupero e riordino delle strutture di arredo urbano pubblicitario, aventi rilevante interesse per la collettività poiché riguardanti intere zone del territorio oppure un'intera tipologia di strutture, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di esaminare proposte di

progetti particolareggiati che saranno oggetto di eventuale successiva trattativa svolta secondo i modi e gli atti ritenuti più opportuni.

3. Quanto indicato al comma precedente è altresì applicabile ai mezzi pubblicitari degli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia in esecuzione di piani attuativi o atti di pianificazione negoziata approvati dal Comune.

Art. 17 - Impianti di pubblicità o propaganda o informativo: disciplina dei mezzi pubblicitari

Le forme pubblicitarie riconducibili alla definizione di impianto di pubblicità o propaganda o informativo, potranno essere sottoposte a preventiva ed esclusiva approvazione da parte dell'ufficio tecnico, previo parere vincolante della Commissione per il paesaggio.

Art. 18 - Mezzi pubblicitari a specifica regolamentazione

1. AVVISI DI VENDITA/AFFITTASI IMMOBILI. Sono esclusi dall'obbligo di autorizzazione di cui al presente regolamento gli avvisi indicanti la vendita/affitto degli immobili con superficie non superiore a mq 0,25 a condizione che siano affissi sugli immobili o comunque nelle pertinenze dell'immobile o area cui si riferiscono e non rechino altro tipo di pubblicità (loghi, marchi, ecc). Non è consentita l'affissione degli avvisi indicanti la vendita/affitto degli immobili con superficie superiore a mq 0,25.
2. VETROFANIE. Sono soggette a semplice comunicazione, le vetrofanie o comunque tutti i mezzi pubblicitari collocati sulle vetrine o porte d'ingresso, ad eccezione delle insegne d'esercizio, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9.g (divieto vetrofanie cieche), quando inerenti all'attività svolta nei locali.
3. TARGHE. Nell'intero territorio comunale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 6 e 8, previa semplice comunicazione, sono consentite insegne di esercizio della tipologia targa a muro per attività professionali, commerciali e produttive secondo le seguenti caratteristiche:
 - dovranno essere collocate solo a parete sull'edificio sede di attività ed in prossimità dell'ingresso;
 - dovranno avere una sporgenza dalla parete di affissione non superiore a cm. 5;
 - essere realizzate in ferro, ottone, rame, bronzo, compreso altri materiali quali vetro, plexiglas;
 - potranno essere illuminate indirettamente ma con livelli contenuti di illuminazione tali da permetterne la lettura nelle ore serali;
 - dimensioni massime: targhe plurime commerciali e o professionali: cm 50x70, targhe singole commerciali e o professionali: cm 20x30; in caso di successive (oltre la quarta) richieste di posizionamento di targhe presso il medesimo stabile, qualora vengano superati i limiti suddetti, le targhe singole già autorizzate e oggetto di istanza dovranno essere sostituite con una targa plurima uniformandosi alla presente disposizione.Per la collocazione delle targhe indicanti professioni mediche, strutture sanitarie, farmaceutiche e veterinarie, il richiedente deve produrre copia conforme

dell'autorizzazione all'apposizione della targa rilasciata dall'Ordine di appartenenza.

4. PUBBLICITA' ITINERANTE. E' consentita, previa comunicazione, la pubblicità effettuata utilizzando motoveicoli, autoveicoli e rimorchi in modo itinerante purché in possesso delle relative autorizzazioni amministrative e tecniche rilasciate dagli enti competenti. Le eventuali soste dei veicoli dovranno essere effettuate con conducente a bordo e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 51 del Reg. C.d.S. e s.m.i.
5. PUBBLICITA' FONICA O SONORA. Tale forma pubblicitaria può essere autorizzata e diffusa unicamente per manifestazioni di carattere politico, sportivo, culturale, sociale, religioso, di ordine pubblico e simili, con i seguenti limiti:
 - a. entro il centro abitato è consentita nel rispetto dei limiti fissati dal DPCM 01/03/1991 e s.m.i. e dalle vigenti disposizioni contenute nel Regolamento attuativo della classificazione acustica comunale;
 - b. fuori dal centro abitato è consentita nel rispetto delle disposizioni del vigente Regolamento Attuativo del Codice della Strada;
 - c. è vietato in modo assoluto nei pressi: delle case di riposo, dei cimiteri, dei luoghi di culto e degli edifici scolastici durante le ore di lezione;
 - d. se effettuata con veicoli dovrà obbligatoriamente svolgersi in forma itinerante, nel pieno rispetto del C.d.S. e s.m.i. senza causare intralcio alla circolazione e con l'obbligo di sospendere la diffusione acustica nelle soste e altri casi di arresto della marcia del veicolo.
6. STAZIONI DI SERVIZIO E RIFORNIMENTO CARBURANTI. Tale forma pubblicitaria può essere autorizzata fuori e dentro il centro abitato. E' consentita la collocazione, per ogni senso di marcia, di una sola insegna di esercizio per ogni stazione di servizio e di rifornimento di carburanti, con superficie massima di mq 4,00 e nel rispetto delle norme di cui all'art. 51 - commi 2, 3 e 4 - del Reg. C.d.S. e s.m.i. ad eccezione della distanza dal limite della carreggiata.
Nel caso l'insegna sia aggettante sulla via veicolare o sul marciapiede l'altezza minima da terra dovrà essere rispettivamente non inferiore a m 5,10 e m 3,00.
7. PUBBLICITA' DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O SU FABBRICATI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. Tutti gli impianti pubblicitari da realizzare su fabbricati di proprietà comunale, o asserviti ad uso pubblico, anche mediante convenzione, nonché gli impianti pubblicitari della pubblica amministrazione, dovranno essere appositamente autorizzati secondo specifici progetti particolareggiati.
8. PROPAGANDA ELETTORALE. Per tale forma pubblicitaria, sia con strutture fisse che mobili, o tramite volantaggio, si rimanda alla normativa specifica in materia.

Art. 19 - Mezzi pubblicitari luminosi

1. L'intero territorio comunale è considerato zona tutelata ai sensi della L.R. 17/2000 e s.m.i., quale area entro 10 km dell'Osservatorio Astronomico delle Prealpi Orobiche di Aviatico (BG), di rilevanza provinciale ed entro 25 Km dell'Osservatorio Astronomico Brera di Merate (Lc).

2. L'illuminazione dei mezzi pubblicitari luminosi è progettata e realizzata in conformità alla L.R. n. 17/2000 e s.m.i., DGR 6162/2001 e s.m.i., al fine di ridurre l'inquinamento luminoso ed ottico sul territorio attraverso il miglioramento delle caratteristiche costruttive e di efficienza degli apparecchi, l'impiego di lampade a ridotto consumo ed elevate prestazioni illuminotecniche, l'ottimizzazione dei costi di esercizio e di manutenzione degli apparecchi di illuminazione e l'introduzione di accorgimenti antiabbagliamento.
3. Gli impianti di cui al comma precedente dovranno essere appositamente autorizzati unitamente ai mezzi pubblicitari, previa presentazione di apposito progetto illuminotecnico dell'opera da realizzare, redatto da figure professionali specialistiche che ne attestino inequivocabilmente la rispondenza ai requisiti di legge, anche mediante la produzione della documentazione sulle caratteristiche costruttive e prestazionali degli apparecchi e delle ottiche, rilasciata da riconosciuto istituto di certificazione. Non sono tenuti alla presentazione del progetto illuminotecnico gli impianti di modesta entità indicati all'art. 9 lettere "a, b, c, d, e" DGR 7/6162 del 20/09/2001 e s.m.i..
4. Al termine dei lavori unitamente al collaudo degli stessi, l'impresa installatrice e tenuta a depositare ai sensi dell'art. 113 D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. la dichiarazione di conformità dell'impianto alle disposizioni di cui alla L.R. n. 17/2000 e s.m.i. e al progetto illuminotecnico, se dovuto.
5. Secondo le prescrizioni di cui all'art. 9 della L.R. n. 17/2000 e s.m.i., le insegne luminose di qualsiasi tipo, di non specifico e indispensabile uso notturno, ai sensi dell'art. 185 RD 635 del 06/05/1940 e s.m.i., devono essere spente entro le ore 23.00 (ventitre) nel periodo di ora legale ed entro le 22.00 (ventidue) nel periodo di ora solare.
6. Le sorgenti luminose di tutti i mezzi pubblicitari:
 - a. non possono avere luce intermittente (sia del tipo autoilluminante che a spot), ad esclusione di quelli per i servizi di pubblico interesse posti all'interno del centro abitato;
 - b. sono vietati qualora comportino l'uso di fari fissi o roteanti per meri fini pubblicitari di richiamo o di altro tipo;
 - c. devono essere fisse se poste all'esterno delle vetrine dei fabbricati, ad esclusione di quelli per i servizi di pubblico interesse;
 - d. non possono avere un'intensità luminosa superiore a 150 candele/mq o che comunque provochi abbagliamento;
 - e. devono prevedere accorgimenti per evitare la dispersione di luce verso l'alto; gli impianti non dotati di illuminazione propria devono avere un'illuminazione realizzata dall'alto verso il basso e il flusso luminoso totale emesso non deve superare i 4.500 lumen;
 - f. devono possedere i requisiti previsti dalla D.G.R. n. 7/6162 del 20.09.2001 e s.m.i.;
 - g. devono osservare particolare cautele nell'uso dei colori della luce, specialmente il rosso e il verde, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa stradale specialmente in prossimità delle intersezioni;
 - h. nel caso di intersezioni semaforizzate al di fuori dei centri abitati ed entro una distanza di m 300 dall'intersezione, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle

sorgenti luminose dei mezzi pubblicitari posti a meno di m 15 dal bordo della carreggiata.

7. La croce rossa o verde luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso.
8. In caso di inosservanza delle norme del presente titolo e della L.R. n. 17/2000 e s.m.i. verranno applicate le sanzioni previste dall'art. 8 della L.R. n. 17/2000 e s.m.i.

CAP. 2 – Piano delle Affissioni

Art. 20 – Piano delle Affissioni

1. DISCIPLINA. Con il termine “affissioni” si individuano gli impianti pubblicitari, sia collocati su suolo pubblico sia su suolo privato, utilizzati da parte del Comune o Concessionario, al fine di garantire specificatamente l'affissione di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, commerciali, sociali o comunque prive di rilevanza economica.

Tali impianti rientrano tra le strutture adibite all'erogazione del servizio delle affissioni, obbligatoriamente istituito nei Comuni che abbiano una popolazione residente superiore a tremila abitanti, sono suddivise in pubbliche affissioni e affissioni dirette e sono disciplinate dal Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

2. REQUISITI GENERALI. Gli impianti per le affissioni dovranno rispondere a requisiti minimi in termine di sicurezza, decoro e funzionalità. Gli impianti per le affissioni dovranno essere progettati, realizzati e posati in opera in modo tale da non arrecare pericolo o disturbo alla sicurezza stradale, sia veicolare che pedonale.

Dal punto di vista estetico, gli impianti per le affissioni dovranno essere progettati in modo tale che sia la scelta dei materiali che dei colori, rispettino il contesto architettonico, paesaggistico ed ambientale nel quale saranno collocati.

Gli impianti per le affissioni dovranno avere anche requisiti di funzionalità riferiti soprattutto alla semplicità di manutenzione degli stessi, elemento essenziale affinché il deterioramento naturale o accidentale degli stessi non sia causa di degrado della struttura ed il conseguente peggioramento dell'immagine del contesto urbano.

3. CARATTERISTICHE TECNICHE DI RIFERIMENTO. Gli impianti pubblicitari utilizzati per l'affissione di manifesti dovranno essere dotati di una cornice metallica e di una superficie sulla quale affiggere il manifesto, realizzata in lamiera trattata con procedimenti antiossidanti quali zincatura, aluzinc, zenzimir o similari.

Gli impianti possono essere dotati di uno spazio, normalmente collocato sulla sommità (cimasa), utilizzabile per riportare diciture quali il nome del Comune, lo stemma comunale, il numero identificativo dell'impianto, la destinazione d'uso (istituzionale, commerciale, ecc.) e in caso di soggetto privato può riportare il marchio o logotipo della società titolare della concessione.

Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento; devono essere saldamente realizzate ed ancorate al terreno sia nel loro complesso sia nei singoli elementi che le compongono.

La scelta della tipologia degli impianti pubblicitari dovrà rientrare in un progetto unitario che consideri il mantenimento di uniformità estetica, colorazione, materiali, ecc. soprattutto nel caso di integrazioni rispetto all'esistente.

4. IMPIANTI E SUPERFICI. Il Regolamento Comunale di cui al primo comma indica, ai sensi del D.lgs. n. 507/1993 e s.m.i., le superfici destinate alle affissioni (ripartite affissioni istituzionali/sociali, commerciali e dirette) in misura proporzionale al numero degli abitanti e comunque non inferiore a 12 mq/1.000 abitanti nei comuni con popolazione inferiore a trentamila abitanti.

Gli impianti contemplati dal censimento delle affissioni, previa verifica della rispondenza ai criteri di cui al presente articolo, saranno gli unici spazi sui quali è permessa l'affissione di manifesti a norma del presente titolo e del Regolamento Comunale di cui al primo comma.

CAP. 3 – Procedimento e provvedimenti amministrativi

Art. 21 - Procedure autorizzative

1. La collocazione di mezzi pubblicitari sul territorio comunale è soggetta all'ottenimento dell'autorizzazione pubblicitaria da richiedere al Comune di Zogno nel rispetto delle presenti norme, del C.d.S. e s.m.i. e delle relative norme attuative. Ai sensi dell'art. 23 – comma 4 - del C.d.S., la collocazione dei cartelli e di "altri mezzi pubblicitari" lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada; nei tratti interni al centro abitato la competenza è del Comune salvo nulla osta tecnico dell'ente proprietario della strada qualora il mezzo sia collocato lungo o in vista di una strada appartenente ad un ente diverso.
2. Il Comune di Zogno si riserva di stipulare appositi accordi con gli enti competenti di cui al presente articolo, al fine di regolamentare unitariamente tutti i mezzi pubblicitari da collocarsi sul territorio comunale secondo la disciplina del presente regolamento.
3. L'istanza di cui al comma primo redatta in conformità del presente regolamento, corredata dalla documentazione prevista, deve essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune. Entro 30 (trenta) giorni possono essere richiesti eventuali documenti integrativi, la cui presentazione deve avvenire entro i successivi 60 (sessanta) giorni, pena la decadenza della domanda. L'ufficio competente all'istruttoria della domanda, può avvalersi della valutazione da parte della Commissione per il Paesaggio secondo quanto previsto dal presente regolamento. Il provvedimento conclusivo viene assunto entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della domanda.
4. Nel caso in cui l'adozione del provvedimento richieda l'acquisizione di valutazioni tecniche, pareri o autorizzazioni di organi o enti appositi, i termini di cui al comma precedente verranno sospesi fino all'acquisizione di tali provvedimenti e per un periodo non superiore a 120 (centoventi) giorni, decorsi i quali verrà convocata apposita conferenza di servizi ai sensi della normativa vigente.

Art. 22 - Domanda di autorizzazione

Il soggetto interessato al rilascio del provvedimento di cui all'articolo precedente deve presentare, in triplice copia e firmata su tutti gli elaborati, la seguente documentazione:

- a. domanda (redatta su apposito modello fornito dall'Ufficio Tecnico Comunale o analogo con i medesimi contenuti) interamente compilata e sottoscritta dal richiedente e dal proprietario dell'immobile (nel caso di proprietà pubblica diversa dal Comune dovrà essere sottoscritta dall'ente pubblico proprietario interessato; nel caso di targhe è sufficiente la dichiarazione del richiedente ove si assume ogni responsabilità sollevando il Comune nei confronti di terzi e dei condomini), corredata dalla fotocopia dei relativi documenti d'identità, specificando gli estremi del richiedente, del proprietario dell'immobile, esatta ubicazione dell'immobile e dell'area di impianto, la tipologia del mezzo pubblicitario, la durata dell'esposizione e le sue caratteristiche, autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196/2003;
- b. autodichiarazione (redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ossia in carta semplice con dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal soggetto interessato richiedente o suo delegato munito di apposita delega), redatta su apposito modello fornito dall'Ufficio Tecnico Comunale o analogo con i medesimi contenuti, attestante:
 - che l'istanza presentata è stata redatta in conformità delle norme del presente regolamento, del C.d.S. e s.m.i. e delle relative norme attuative;
 - che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità, oltre che realizzato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici;
 - l'impegno a riparare eventuali danni arrecati, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità riguardante diritti di terzi;
 - che l'area/immobile ove si prevede di collocare i mezzi pubblicitari non sono soggetti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o edifici o luoghi di interesse storico o artistico, ovvero soggetti a tali vincoli indicandone gli estremi ed allegando apposita richiesta di parere nel caso l'ente competente sia il Comune;
 - che il mezzo pubblicitario non è visibile da strada di proprietà di altro Ente diverso dal Comune, ovvero è visibile indicandone gli estremi;
 - l'impegno del richiedente a comunicare l'inizio e la fine dei lavori di installazione, dichiarandone la conformità all'autorizzazione ottenuta;
 - l'impegno del richiedente, nel caso di mezzo pubblicitario luminoso, a depositare entro la conclusione dei lavori apposita dichiarazione dell'impresa installatrice ai sensi del D.M. n. 37/2008 e s.m.i. di conformità dell'impianto alle disposizioni di cui alla L.R. n. 17/2000 e s.m.i. al presente regolamento e al progetto illuminotecnico depositato se dovuto;
 - l'impegno del richiedente a sostenere tutte le spese inerenti i diritti di segreteria (sopralluogo e istruttoria) e deposito cauzionale come previsto da apposita deliberazione comunale;
- c. copia dell'atto di proprietà, ovvero benestare del proprietario dell'immobile, estratto catastale ed estratto del rilievo aerofotogrammetrico, attestanti il titolo ad effettuare le opere previste dalla domanda, con individuazione dell'area interessata dall'intervento (sia in soprassuolo che in sottosuolo);
- d. planimetria (significativa e in scala appropriata) quotata con rappresentazione di tutti gli elementi necessari alla valutazione della domanda, nonché la dimostrazione del rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento e delle pertinenti prescrizioni del C.d.S. e s.m.i. e regolamento attuativo (a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- distanze longitudinali e laterali, disposizione del mezzo pubblicitario, indicazione delle proprietà interessate, ciglio della carreggiata, ecc.);
- e. bozzetto (a colori in scala appropriata) quotato del mezzo pubblicitario specificandone le dimensioni, i materiali impiegati e ogni altra opera prevista per la messa in opera, anche ai sensi dell'art. 49 – comma 3 – del Reg. e s.m.i. (ad esempio fondazioni, strutture di sostegno, ecc.);
 - f. rappresentazione grafica in scala quotata della facciata dell'edificio, riportante l'esatto inserimento figurativo del mezzo pubblicitario, sia esso posto in aderenza al fabbricato che a sbalzo dallo stesso;
 - g. fotografie (significative e a colori di formato minimo cm 10x15), che illustrino dettagliatamente il punto di installazione e l'ambiente circostante, la facciata dell'intero edificio e l'ambiente circostante, prima dell'installazione e un fotomontaggio rappresentante l'installazione avvenuta;
 - h. (eventuale) nulla osta tecnico dell'ente proprietario della strada. Tale nulla osta è dovuto anche nel caso il mezzo pubblicitario sia visibile da strade non comunali. Nel caso il richiedente non abbia già ottenuto detto nulla osta, dovrà essere depositata in Comune apposita istanza redatta secondo le modalità definite dall'ente ricevente in duplice copia, che successivamente il Comune provvederà a trasmettere all'ente interessato per l'ottenimento del nulla osta e fermo restando l'onere del completamento dell'endo-procedimento in capo al richiedente;
 - i. (eventuale) nulla osta o parere della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici o altro ente competente alla tutela del vincolo specifico qualora l'immobile interessato è soggetto alla disciplina di cui D.lgs. n. 42/2004 o altre norme vigenti; nel caso l'ente competente sia il comune dev'essere depositata apposita richiesta corredata dalla prevista documentazione;
 - j. (eventuale) progetto illuminotecnico del mezzo pubblicitario luminoso nel caso non ricada nei casi esclusione di cui all'art. 9 lettere "a, b, c, d, e" D.G.R. n. 7/6162 del 20.09.2001 e s.m.i.;
 - k. (eventuale) ulteriore documentazione tecnica non compresa negli altri elaborati elencati e necessaria ai fini della valutazione dell'istanza in relazione alle disposizioni locali e del C.d.S. e s.m.i.

Art. 23 - Caratteristiche del provvedimento autorizzativo

1. I provvedimenti autorizzativi previsti dal presente regolamento:
 - sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni arrecati;
 - indicano la loro durata, se non specificato di norma pari a 3 (tre) anni, rinnovabili alla loro scadenza, fermo restando che l'autorità competente può revocarli o modificarli in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo;
 - per le insegne di esercizio permanenti e i segnali turistici e di territorio la validità si intende tacitamente rinnovata fino a comunicazione contraria dell'ente comunale;
 - indicano le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle quali sono assoggettate;
 - indicano la somma dovuta per i diritti di segreteria (quali spese di istruttoria e di sopralluogo), occupazione suolo pubblico, secondo quanto previsto da apposita deliberazione comunale;

- indicano l'eventuale importo da versare a titolo di deposito cauzionale, secondo quanto previsto da apposita deliberazione comunale, a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo successivo e al ripristino dello stato dei luoghi alla scadenza dell'autorizzazione;
 - è intestata al soggetto richiedente;
 - può essere volturata, durante il periodo di validità, ai successori aventi causa su esplicita istanza degli interessati corredata dai relativi titoli;
 - in caso di sostituzione o di variazione dei mezzi pubblicitari dovrà essere richiesta nuova istanza ai sensi del presente regolamento. Per variazione si intende ogni modifica di quanto rappresentato negli elaborati allegati all'istanza di cui al precedente articolo. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 53 – comma 8 – del Reg. C.d.S. e s.m.i.;
2. Il rinnovo del provvedimento autorizzativo previsto dal presente titolo, ad eccezione di quanto previsto al comma precedente per le insegne di esercizio permanenti e per i segnali turistici e di territorio, deve essere richiesto entro la data di scadenza del provvedimento originario e deve contenere i medesimi documenti previsti dall'articolo precedente. Parte degli stessi, qualora siano ancora validi o non siano variati rispetto all'autorizzazione originaria, possono essere omessi previa apposita dichiarazione in tale senso, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

Art. 24 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione pubblicitaria di:
- a. fissare, a propria cura e spese, su ogni mezzo pubblicitario una targhetta metallica identificativa, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati i seguenti dati: amministrazione rilasciante, soggetto titolare, estremi dell'autorizzazione e data della sua validità, progressiva chilometrica della sua installazione; per i mezzi pubblicitari per i quali risulti difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile; la targhetta deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati;
 - b. verificare il buono stato e assicurarne il buon mantenimento dei mezzi pubblicitari, delle loro strutture di sostegno e degli impianti elettrici installati;
 - c. adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'ente competente al momento del rilascio dell'autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - d. realizzare, dandone preventiva comunicazione al Comune (sia dell'inizio che della fine dei lavori di installazione), le opere previste dal provvedimento autorizzativo entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data di rilascio pena la decadenza dell'autorizzazione;
 - e. installare, nel caso di mezzo pubblicitario luminoso, un impianto elettrico in conformità delle vigenti norme in materia, in particolare alla L.R. n. 17/2000 e s.m.i., alla D.G.R. n. 6162/2001 e s.m.i., e alle pertinenti norme del presente titolo;
 - f. procedere alla rimozione dei mezzi pubblicitari entro la scadenza, nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio;

- g. procedere alla rimozione entro 30 (trenta) giorni del mezzo pubblicitario nel caso di cessazione dell'attività reclamizzata.
2. A seguito della constatazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi di cui al presente articolo verrà rilasciato il deposito cauzionale di cui all'articolo precedente.

Art. 25 - Decadenza o revoca dell'autorizzazione/comunicazione

1. Costituiscono causa di decadenza dell'autorizzazione/comunicazione pubblicitaria:
 - a. La mancata osservanza delle condizioni alle quali è subordinata l'autorizzazione;
 - b. La mancata realizzazione o installazione del mezzo pubblicitario, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione;
 - c. Il mancato ritiro dell'autorizzazione entro 90 (novanta) giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione;
2. Costituiscono causa di decadenza della autorizzazione/comunicazione relativa alla collocazione di targhe professionali, tende e insegne di esercizio, anche: la cessazione o il trasferimento dell'attività; l'annullamento o la revoca, l'inesistenza o l'irregolarità dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività o provvedimento equivalente; la non rispondenza del messaggio autorizzato alle attività a cui esso si riferisce.
3. Costituiscono causa di revoca dell'autorizzazione/comunicazione: il fallimento dell'attività e in caso di pubblica necessità dichiarata e motivata dal Comune di Zogno.

Art. 26 - Vigilanza e procedimento sanzionatorio

1. La violazione di quanto prescritto all'art. 18.4 del presente regolamento (Mezzi pubblicità a specifica regolamentazione: pubblicità itinerante) con riferimento alla mancata presenza a bordo dell'autista è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. n. 267/2000, con pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 L. n. 689/1981. Fatte salve ulteriori sanzioni previste dall'art. 24 del D.lgs. n. 507/1993 e s.m.i., o previste da altre norme vigenti, il mancato rispetto di quanto previsto dal presente regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal C.d.S. e s.m.i. ed in particolare:
 - a. chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni pubblicitarie previste dal presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594;
 - b. chiunque viola le disposizioni del presente titolo è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 23 – commi 4 e 11 del C.d.S. e s.m.i.;
2. gli enti proprietari delle strade sono tenuti a vigilare, a mezzo del proprio personale competente in materia di viabilità e il personale di cui all'art. 12 – comma 1 - C.d.S. e s.m.i. (che trasmette le proprie segnalazioni all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza), sulla corretta realizzazione, sull'esatto posizionamento, sullo stato di conservazione e buona manutenzione, oltrechè sui termini di scadenza e rispetto a quanto autorizzato in materia di mezzi pubblicitari. Le procedure di vigilanza e di accertamento in materia pubblicitaria verranno espletate nel rispetto di quanto previsto dal C.d.S. e s.m.i. e in particolare:

- a. qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, deve essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione che deve provvedere entro il termine fissato. Decorso tale termine l'ente proprietario, valutate le osservazioni avanzate, entro dieci giorni, dal soggetto, provvede d'ufficio rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione;
- b. tutti i messaggi, esposti difformemente dalle autorizzazioni rilasciate, dovranno essere rimossi, previa contestazione scritta, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario, entro il termine di 8 (otto) giorni dalla diffida pervenuta. In caso d'inottemperanza si procede d'ufficio;
- c. tutti i messaggi pubblicitari e propagandistici che possono essere variati senza autorizzazione ai sensi dell'art. 53 – comma 8 - del Reg. C.d.S. e s.m.i., se non rispondenti al disposto dell'art. 23 – comma 1 – del Reg. C.d.S. e s.m.i., devono essere rimossi entro gli 8 (otto) giorni successivi alla notifica del verbale di contestazione, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio;
- d. in caso di collocazione di mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dall'art. 23 – comma 1 – del Reg. C.d.S. e s.m.i., l'ente proprietario della strada diffida l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine, l'ente proprietario provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo. Chiunque viola le prescrizioni indicate alla presente lettera è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma prevista dall'art. 23 - comma 13 bis - del D.lgs. n. 285/92 s.m.i.; nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione, alla stessa sanzione amministrativa è soggetto chi utilizza gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione;
- e. nel caso in cui l'installazione dei mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo comunale o demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle strade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento, l'ente proprietario esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario. Successivamente alla stessa, l'ente proprietario trasmette la nota delle spese sostenute al prefetto, che emette ordinanza - ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge;
- f. qualora la rimozione del mezzo pubblicitario avvenga d'ufficio secondo quanto previsto dal presente articolo, previa apposita indicazione sul verbale di contestazione, l'ente competente provvede alla rimozione e al deposito al magazzino del mezzo pubblicitario addebitandone le spese della rimozione e il costo giornaliero di deposito, in solido al proprietario dell'impianto, al titolare del messaggio e del proprietario dell'area. Il deposito al magazzino non potrà essere superiore ad un anno, decorso il quale si provvederà allo smaltimento in discarica del mezzo pubblicitario, con recupero delle spese dovute per il deposito e lo smaltimento.

Art. 27 - Norme transitorie e finali

1. Tutti i mezzi pubblicitari esistenti, ad esclusione delle insegne di esercizio, dovranno adeguarsi alle disposizioni del presente regolamento, a cura e spese del titolare, all'atto del cambio/sostituzione dell'attività o del gestore, o in fase di sostituzione o modifica o semplice manutenzione straordinaria del mezzo pubblicitario, alla scadenza della validità dell'autorizzazione pubblicitaria, e comunque entro 3 (tre) anni dalla data di approvazione del presente Regolamento. Nel caso la scadenza della validità dell'autorizzazione pubblicitaria avvenga prima, il rinnovo è subordinato all'adeguamento alle disposizioni del presente titolo.
2. Le insegne di esercizio dovranno adeguarsi alle disposizioni del presente titolo, a cura e spese del titolare, all'atto del cambio dell'attività o del gestore, o in fase di sostituzione o modifica del mezzo pubblicitario.
3. Le disposizioni del presente regolamento sostituiscono eventuali norme in contrasto vigenti sul territorio comunale.
4. Eventuali modifiche o deroghe apportate al C.d.S. e s.m.i. e al relativo regolamento di attuazione, nonché alle normative vigenti in materia di pubblicità, comportano l'adeguamento automatico del presente regolamento.
5. Il Comune si riserva di redigere degli abachi contenenti le specifiche tecniche e tipologiche riassuntive per ogni mezzo pubblicitario, previste dal vigente regolamento, che pur non avendo valore di norma costituiscono una traccia progettuale utile alla esplicitazione delle prescrizioni ivi contenute.